

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 983-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1985

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti è entrato in vigore il 19 agosto 1980 ed è stato ratificato (tra il 1978 e il 1981) da Ungheria, Bulgaria, Stati Uniti, Francia, Giappone, Regno Unito, Repubblica Federale di Germania, Spagna, Unione Sovietica, Liechtenstein, Svizzera e Filippine: esso si applica, oltre che ai brevetti di invenzione, a tutti i titoli per la protezione dei ritrovati.

Tale trattato, in armonia con il disposto dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale, consente di brevettare i microrganismi e le loro applicazioni industriali presso appositi istituti (definiti « autorità internazionali di deposito »), pubblici e privati, incaricati di ricevere, custodire e coltivare i microrganismi rilasciando altresì le relative certificazioni: in tal modo un solo deposito è legalmente riconosciuto e valido per tutti gli Stati membri. Lo *status* di autorità di de-

posito, inoltre, viene attribuito ad istanza degli Stati membri dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) nonché dalle organizzazioni internazionali della proprietà industriale istituite per il rilascio di titoli di protezione regionale.

Il trattato statuisce — con l'articolo 1 — che gli Stati contraenti sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti. Nell'ambito delle disposizioni amministrative, quindi, sono disciplinate l'Assemblea della Unione (formata dai delegati degli Stati contraenti) e le relative funzioni; sono quindi istituiti l'Ufficio internazionale dell'OMPI, la cui attività si esplica in ambiti strettamente amministrativi, e la Direzione generale dell'OMPI il cui rappresentante è il funzionario di grado più elevato dell'Unione.

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ha incaricato il relatore di sollecitare l'approvazione da parte dell'Assemblea.

TAVIANI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 16, numero 2, del Trattato stesso.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.